



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

D.M. n. 238 del 14.11.2018

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante il “Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modificazioni;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante “Modifica dell’art. 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

VISTO il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente Generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la Direttiva tecnica concernente le modalità per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici per l’ammissione ai concorsi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 26 ottobre 2018, concernente "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche" e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso nei ruoli del Ministero dell'Interno;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, commi 287 e 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che prevedono, rispettivamente, l'assunzione straordinaria, nell'arco di un quinquennio a decorrere dal 2018, di un contingente di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

personale del ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché l'incremento di 300 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;

VISTO l'articolo 1, comma 295, della richiamata legge n. 205 del 2017, che riserva, nel limite massimo del trenta per cento, le predette assunzioni al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e deroga il limite di età previsto per l'assunzione del medesimo personale volontario;

DECRETA

Art. 1

POSTI A BANDO PER LA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO

È indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.

Per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio.

Per il personale con età superiore a 46 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

lo stesso requisito è elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio.

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno 3 anni alla data del 1° gennaio 2018;
- b) aver prestato, alla data del 1° gennaio 2018, in qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, almeno i giorni di servizio di seguito riportati:
 - per il personale con età inferiore a 40 anni, non meno di 120 giorni;
 - per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio;
 - per il personale con età superiore a 46 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio.

Non è ammesso alla procedura speciale di reclutamento a domanda il personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

richiami, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e quello che abbia maturato, alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande e comunque sino alla data di assunzione, l'età prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

- c) cittadinanza italiana;
- d) godimento dei diritti politici;
- e) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- f) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- g) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Non sono ammessi alla procedura selettiva coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione, ad eccezione dei requisiti di idoneità fisica e psichica per i quali si rimanda all'art. 9 del presente bando e a quelli di cui ai punti a) e b) del presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 3

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli aspiranti partecipano con riserva alla procedura selettiva.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsi.vigilfuoco.it> seguendo le istruzioni ivi specificate.

La procedura di compilazione ed invio *on line* della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami.

Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo elettronico.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. Le domande di partecipazione inoltrate con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio *on line* delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> nonché all'indirizzo <https://concorsi.vigilfuoco.it>. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda da sottoscrivere e consegnare il giorno stabilito per la prova di capacità operativa.

Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto.

L'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti dell'art. 75 del citato D.P.R..

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda i seguenti requisiti: **Y**

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) la residenza anagrafica;
- d) il codice fiscale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- e) la data di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- f) il numero dei giorni di servizio prestato, alla data del 1° gennaio 2018, in qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comprensivi dei centoventi giorni che costituiscono requisito per l'ammissione;
- g) il Comando o i Comandi presso cui è stato svolto il servizio volontario;
- h) di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e non aver maturato, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione delle domande, l'età prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
- i) l'eventuale possesso di patenti di cui all'allegato b del presente bando;
- j) l'eventuale servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- k) di non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi;
- l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- m) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
- n) di essere a conoscenza del testo integrale del presente bando.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi <https://concorsi.vigilfuoco.it> ed inserendo i nuovi dati nella sezione "Aggiorna profilo".

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 5

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'Interno del 26 ottobre 2018.

La commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo - contabili, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con la qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione.

Art. 6

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

La procedura prevede l'attribuzione del punteggio per formare la graduatoria di merito e l'accertamento dell'idoneità tramite apposita prova di capacità operativa.

L'attribuzione del punteggio viene determinata da:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato in una delle qualifiche del personale volontario sono attribuiti punti 0,01.

Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

Nella quantificazione dei giorni di servizio previsti dall'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai fini del presente articolo, sono computati i giorni di servizio prestati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale il cui rapporto di impiego sia cessato nell'ultimo quinquennio per cause diverse da quelle indicate dagli articoli 136 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.

I giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei vigili del fuoco presso il quale sono stati effettuati e computati secondo le indicazioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando.

b) anzianità di iscrizione negli appositi elenchi del personale volontario. A ciascun anno di anzianità di iscrizione sono attribuiti 0,15 punti.

c) le patenti di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono indicati i punti da attribuire in funzione delle diverse tipologie di patenti ivi indicate entro un massimo di punti 1.

I punteggi delle patenti non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

d) servizio di leva. Al personale volontario che ha prestato l'intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,15 punti.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2018.

Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 7

FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nella valutazione dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente bando.

Sulla base di tale graduatoria, l'amministrazione redige la graduatoria finale della procedura selettiva, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.

Non sono valutati i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

La graduatoria finale, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al personale assunto all'esito della procedura speciale di reclutamento, di cui al presente bando, si applica quanto disposto dall'articolo 35, comma 5 - bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 8

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ

Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente articolo 7, i candidati sono, per ciascuna delle annualità previste dall'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, convocati per l'accertamento dell'idoneità da parte della Commissione esaminatrice.

Qualora, durante il periodo di validità della graduatoria, si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti, l'assunzione degli altri candidati è subordinata, comunque, all'accertamento dell'idoneità e dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale previsti nel presente bando.

Per le annualità successive alla prima la Commissione esaminatrice è nominata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5.

La prova di capacità operativa è diretta ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità.

La tipologia della prova e le relative modalità di esecuzione sono specificate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando.

Per essere ammessi a sostenere il suddetto accertamento, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

- a) carta d'identità;
- b) patente automobilistica;
- c) passaporto;
- d) porto d'armi;
- e) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato, o

altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

I candidati si presentano all'accertamento dell'idoneità muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente a 45 giorni dall'effettuazione dell'accertamento. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.

Al fine di completare le procedure selettive entro i termini previsti per le assunzioni per ciascuna delle annualità, di cui all'articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, qualora nel giorno fissato per l'accertamento dell'idoneità il candidato risulti assente giustificato, si procederà, per l'annualità in corso, allo scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le successive annualità.

Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

ART. 9

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI ED ATTITUDINALI

I candidati risultati idonei all'accertamento di cui all'articolo 8 sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163.

A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonché ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facoltà dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

I giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti.

Nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la Commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti candidati al previsto accertamento sanitario, per verificare la sussistenza dell'idoneità fisica.

Al fine di completare le procedure selettive entro i termini previsti per le assunzioni per ciascuna annualità, di cui all'articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, qualora nel giorno fissato per l'accertamento dell'idoneità o per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali il candidato risulti assente giustificato, si procederà, per l'annualità in corso, allo scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le successive annualità.

Art. 10



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CORSO DI FORMAZIONE

Il corso di formazione, della durata di sei mesi, si articola in due fasi: la prima della durata di cinque mesi, la seconda, di applicazione pratica, della durata di un mese e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso può svolgersi anche presso altre sedi.

Il corso, che ha carattere residenziale, è finalizzato allo sviluppo di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale.

Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonché i piani di studio sono individuati con decreto del direttore centrale per la formazione del Dipartimento.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione della procedura selettiva.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli di preferenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 12

ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per gli affari generali.

Art. 13

NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami – nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Frattasi)

ALLEGATO A

Per il computo dei “giorni di servizio” del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si osservano i seguenti criteri:

- a) per il personale volontario richiamato in servizio per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si considera giorno di servizio ciascun giorno di richiamo, ivi comprese le assenze per malattia conseguente ad infortunio in servizio;
- b) per il personale volontario che presta servizio presso i distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si considera giorno di servizio ciascun giorno in cui il medesimo personale inserito nel dispositivo di soccorso provinciale abbia effettuato almeno un intervento.

PATENTI

PATENTI			PUNTI
categoria C	C1	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;	0,6
	C	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	0,8
	C1E	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.	1
	CE	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;	1
	CQC Merci	veicoli della categoria C1, C e/o C+E per trasporto professionale;	1
categoria D	D1	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	0,6
	D	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	0,8
	D1E	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;	1
	DE	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg;	1
	CQC Persone	veicoli della categoria D1, D e/o D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente;	1
PATENTI RILASCIATE DAL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE			
<u>patenti terrestri:</u>			
1) patente terrestre di II categoria: punti 0,6			
2) patente terrestre di III categoria: punti 0,8			
3) patente terrestre di IV categoria: punti 1			



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

PROVA DI CAPACITA' OPERATIVA

La prova di capacità operativa è suddivisa in quattro moduli, il cui ordine di esecuzione è stabilito dalla Commissione esaminatrice e può essere variato dalla Commissione medesima in relazione ad esigenze organizzative.

La prova di capacità operativa si intende superata se il candidato esegue gli esercizi dei quattro moduli in modo corretto e completo entro il tempo massimo previsto per ciascun modulo.

Fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifici tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo.

Si precisa che il candidato chiamato ad effettuare uno dei moduli che compongono la prova deve presentarsi presso la postazione di partenza prevista senza esitazioni. Qualora non si presenti tempestivamente al secondo appello, il candidato è escluso dalla prova e considerato non idoneo.

Si consiglia al candidato di effettuare, prima di iniziare la prova di capacità operativa, un riscaldamento fisico di almeno 15 minuti.

Tenuta del candidato

Le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento della prova sono forniti dall'Amministrazione così come le calzature antinfortunistiche previste per l'esecuzione dei moduli 1 e 4.

Per quanto concerne l'abbigliamento del candidato, si specifica quanto segue:

MODULI 1, 2 e 4

- è obbligatoria una vestizione personale composta da tuta ginnica, maglietta a mezze maniche o maniche lunghe aderenti;
- per l'esecuzione dei Moduli 1 e 4 è obbligatorio l'uso delle calzature antinfortunistiche fornite dall'Amministrazione (calzature basse di sicurezza in dotazione al C.N.VV.F., ciascuna delle quali, nella misura 42, ha un peso pari a circa 750 g, che varia al variare del numero); per ragioni di igiene, pertanto, il candidato deve obbligatoriamente presentarsi munito di un paio di calze, da indossare prima dell'esecuzione dei Moduli 1 e 4;
- per il Modulo 4 è necessario inoltre che il candidato indossi, per l'intero tempo di esecuzione, la maschera a filtro a pieno facciale, senza l'applicazione di alcun tipo di filtro, e l'elmetto di protezione forniti dall'Amministrazione nonché i guanti di protezione contro i rischi meccanici di proprietà del candidato (con marcatura CE che ne attesti la conformità come dispositivi di protezione individuali di II categoria);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

- per l'esecuzione del Modulo 2 è obbligatorio l'uso di scarpe ginniche personali e l'uso dell'imbragatura di sicurezza predisposta dall'Amministrazione, che durante il primo esercizio viene collegata al dispositivo anticaduta;
- è facoltativo l'uso di guantini da palestra, protezioni per articolazioni, occhiali ad uso sportivo;
- è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o altro indumento o accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
- è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della Commissione esaminatrice – un qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio le polsiere con ganci.

MODULO 3

- è obbligatorio l'uso di accappatoio, costume da bagno, cuffia e ciabatte da piscina;
- è facoltativo l'uso di occhialini da piscina e nose-clip (tappanaso a molla);
- è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o altro accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
- è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della Commissione esaminatrice – un qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio: guanti palmati, mute, “costumoni”, ecc.

MODULO 1

VALUTAZIONE DELLA FORZA E DELLA PREDISPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE E MEZZI OPERATIVI

Il Modulo 1 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare nell'ordine di seguito indicato:

- A) salita sulla pedana alta m 0,67;**
- B) estrazione di un anello dalla sede posta a m 1,975 di altezza rispetto al piano di calpestio della pedana di cui al punto A) e successivo riposizionamento del medesimo anello nella sede originaria;**
- C) trasporto sulle spalle di un manichino pesante kg 40, lungo un percorso piano di circa m 20;
- D) effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete.

Per la validità della prova tutti gli esercizi costituenti il Modulo 1 debbono essere effettuati nel tempo massimo disponibile di 3'00" (180 secondi); in particolare, l'esecuzione dell'esercizio C e quella dell'esercizio D devono avvenire in rapida sequenza, senza soste o pause di recupero.

Il Modulo 1 deve svolgersi nel rispetto del seguente protocollo. Si specifica che le illustrazioni hanno una finalità esemplificativa, di ausilio alla comprensione del testo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

Protocollo di esecuzione

Il candidato, chiamato dalla Commissione esaminatrice, si presenta nella zona di controllo e completamento della vestizione, dove gli vengono fornite le scarpe antinfortunistiche predisposte dall'Amministrazione, necessarie per lo svolgimento del modulo. Completata la vestizione, il personale addetto all'assistenza dà il comando "a posto" e il candidato si predispone di fronte alla piattaforma di prova; al comando "pronto" il candidato assume la posizione di partenza illustrata in figura 1 e di seguito descritta:

impugna con una mano l'apposito sostegno (posto a m 1,75 da terra) e, mantenendo l'intera pianta di un piede in appoggio al suolo, posiziona l'altro piede sul piano della piattaforma (posto a m 0,67 da terra).

Il candidato ha facoltà di scegliere se collocare sull'attrezzatura mano e piede destri (come in **fig. 1**), oppure mano e piede sinistri.

La correttezza della posizione assunta dal candidato, conformemente a quanto indicato dal presente protocollo di esecuzione, è condizione necessaria per l'effettivo inizio del circuito di prova.

Verificata la posizione di partenza del candidato, la Commissione esaminatrice dà l'ordine "via" e, contestualmente, fa partire il cronometraggio della prova stessa.

Il candidato, pertanto, inizia il circuito costituito dalla serie di esercizi di seguito descritti:

A) Salita sulla pedana

Dalla posizione di partenza, il candidato, facendo simultaneamente forza con la gamba ed il braccio prescelti, sale sulla pedana.

La corretta effettuazione dell'esercizio è condizione necessaria per la prosecuzione della prova. In caso di esecuzione non corretta dell'esercizio da parte del candidato, la Commissione ne richiede la ripetizione senza interruzione del cronometraggio.




figura 1: Posizione di partenza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

B) Estrazione e riposizionamento dell'anello

Senza interrompere l'esecuzione del Modulo, il candidato posiziona i piedi nei blocchi di stazionamento predisposti e fissati alla pedana (nel rispetto delle misure indicate in **figura 7**);

mantenendo i talloni a contatto con la pedana stessa, impugna l'anello che trova di fronte a sé, posto ad un'altezza di m 1,975 dal piano di appoggio dei piedi (**figura 2**);

eseguendo una rotazione antioraria pari a 90° dell'anello, lo libera dal raccordo a baionetta al quale è fissato, lo estrae dalla sede e, dopo averlo collocato sulla pedana, dinanzi ai propri piedi, nella posizione prefissata, lo riavvita nella posizione iniziale effettuando una rotazione oraria pari a 90° dell'anello.

Il candidato ha facoltà di scegliere se eseguire l'esercizio con la mano destra, come rappresentato in figura, oppure con la sinistra. Il verso di rotazione dell'anello è, comunque, antiorario nella fase di estrazione e orario in quella di fissaggio.

La corretta effettuazione dell'esercizio è condizione necessaria per la prosecuzione della prova. In caso di esecuzione non corretta dell'esercizio da parte del candidato, la Commissione ne richiede la ripetizione senza interruzione del cronometraggio.




figura 2: Estrazione dell'anello



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

C) Trasporto del manichino




figura 3: Trasporto del manichino




figura 4: Percorso di trasporto

Senza interrompere l'esecuzione del modulo, il candidato discende dalla piattaforma su cui ha effettuato gli esercizi precedenti e, quindi, raggiunge l'area in cui è posizionato a terra un manichino del peso di 40 kg; operando autonomamente, lo solleva, lo pone nella posizione di trasporto, facendo appoggiare una qualsiasi parte del manichino sulle proprie spalle (figura 3) e lo trasporta senza mai fargli toccare terra, seguendo il percorso rappresentato in figura 4.

Se il trasporto è stato correttamente eseguito, l'esercizio ha termine quando il candidato depone in terra il manichino nello spazio destinato.

Qualora durante il trasporto il manichino tocchi terra, il candidato deve riportarlo dietro la linea di partenza e, dopo averlo ben riposizionato sulle spalle, deve ricominciare da capo il percorso, senza interruzione del cronometraggio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

D) Trazioni alla sbarra fissa

Dopo aver deposto a terra il manichino, senza interrompere la propria azione, il candidato si presenta alla sbarra, sale sugli appoggi laterali e la impugna con presa dorsale (pollici in dentro) e distanza tra le mani pari alla larghezza delle spalle; successivamente, si distende in sospensione tesa, con le braccia completamente distese e, senza fruire della spinta dei piedi sugli appoggi laterali, effettua due trazioni complete e continue.




figura 5: Sospensione a braccia completamente distese




figura 6: Trazione con mento oltre la sbarra

Per la validità della prova e/o delle singole esecuzioni, il candidato deve:

- assumere – sia all’inizio della serie, sia prima dell’esecuzione di ogni successiva trazione – la posizione in sospensione attiva a braccia completamente distese, come illustrato in **figura 5**;
- effettuare due trazioni complete, portando il mento oltre la sbarra (**figura 6**) osservando le seguenti modalità di esecuzione:
 - non oscillare il corpo e gli arti inferiori;
 - non effettuare slanci;
 - non flettere il capo all’indietro;
- effettuare le due trazioni consecutivamente, ossia senza soluzione di continuità nell’esecuzione.

L’esercizio D si intende terminato quando il candidato, portata a termine la serie di due trazioni complete e consecutive, tocca nuovamente il terreno – o anche uno solo degli appoggi laterali – con uno o entrambi i piedi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

Tale azione segna la conclusione dell'esercizio D e il completamento del Modulo 1; la Commissione esaminatrice, pertanto, blocca il cronometro e verifica il tempo complessivo impiegato per l'esecuzione del Modulo 1.

Solo a questo punto il candidato si toglie le scarpe antinfortunistiche ricevute e le restituisce al personale addetto.

SUPERAMENTO DEL MODULO 1

Il Modulo 1 si intende superato qualora il candidato esegua in modo corretto e completo gli esercizi A, B, C e D, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 3'00" (180 secondi). Il tempo complessivo di esecuzione del Modulo comprende anche il tempo derivante dalle eventuali ripetizioni degli esercizi A, B e C.

Postazione di svolgimento degli esercizi A e B

La postazione di svolgimento dei primi due esercizi del Modulo 1 è allestita con l'utilizzo di materiali ed attrezzature in uso al C.N.VV.F., sulla base degli schemi tecnici riportati in **figura 7**; per le misure indicate è ammessa una tolleranza di ± 1 cm.




figura 7: Pianta e prospetto della postazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

MODULO 2

VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' DI REAZIONE MOTORIA, DI COORDINAZIONE E DI EQUILIBRIO

Il Modulo 2 è un percorso unitario, composto dall'insieme degli esercizi di seguito indicati:

- A) **salita della fune fino a circa m 5 dal suolo – passaggio su una piattaforma posta a m 4,00 dal suolo – discesa della pertica;**
- B) **traslocazione sulla trave di equilibrio, lunga m 5;**
- C) **scavalco della parete in legno, alta m 2;**
- D) **attraversamento del tunnel oscurato, lungo m 6 e del diametro di m 0,80;**
- E) **salita e discesa ripetute (n. 10 salite e n. 10 discese) della rampa di scale, costituita da 11 alzate, con trasporto di uno zaino pesante kg 10.**

Il candidato deve completare, senza errori e nel rispetto del protocollo di esecuzione, l'intero percorso predisposto, superando nell'ordine fissato dalla Commissione tutte le postazioni presenti, in un tempo non superiore a 4'30" (270 secondi).

Per la validità della prova, si precisano di seguito le modalità di esecuzione dei 5 esercizi che compongono il Modulo 2. Si specifica, inoltre, che le illustrazioni hanno una finalità esemplificativa, di ausilio alla comprensione del testo.

➤ Esercizio A:

A salvaguardia dell'incolumità del candidato, la fase di salita alla fune deve essere eseguita indossando una imbragatura di sicurezza, collegata ad un dispositivo di protezione che entra in funzione in caso di caduta; qualora ciò accada, la prova viene automaticamente interrotta, la commissione blocca il cronometrando ed invita il candidato a fermare la propria azione per riprendere dall'inizio l'esercizio A.

A tale riguardo, si precisa che:

- ogni ripetizione – per un massimo di due volte oltre quella iniziale – avverrà dopo una pausa di 5'00" (300 secondi) circa per consentire al candidato il pieno recupero delle forze;
- ciascuna eventuale ripetizione della prova comporta l'applicazione di una penalità di 10 secondi, che si va a sommare al tempo finale di esecuzione del Modulo 2.

➤ Esercizi B, C e D:

Qualora non correttamente eseguiti al primo tentativo, ciascuno di essi, su richiesta della Commissione, deve essere ripetuto senza che il cronometrando sia interrotto, per un massimo di altre due volte oltre la prima.

Ai fini della validità della prova, non possono essere cumulate complessivamente più di tre ripetizioni durante l'effettuazione di uno stesso percorso cronometrato, fatto salvo quanto specificamente previsto per l'esercizio A.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

➤ Esercizio E:

Non può essere ripetuto e, pertanto, ogni volta che il candidato non poggia il piede su un gradino, sia nella fase di salita che in quella di discesa, oppure impugna il mancorrente viene applicata una penalità di 5 secondi (es.: 1 gradino saltato = 5 secondi di penalità; 2 gradini = 10 secondi; intera rampa = 50 secondi), che si va a sommare al tempo finale di esecuzione del Modulo 2.

Protocollo di esecuzione

Chiamato dalla Commissione esaminatrice, il candidato indossa, con l'ausilio del personale addetto all'assistenza, l'imbragatura di sicurezza predisposta dall'Amministrazione e viene collegato al sistema anticaduta (**figura 1**).

Successivamente, assume una posizione eretta di fronte alla fune, senza toccarla con le mani.

Il personale addetto all'assistenza dà, prima, il comando "*a posto*" per indicare al candidato che la prova sta per iniziare e, successivamente, il comando "*pronto*" per indicare al candidato che deve afferrare la fune.

La Commissione dà, quindi, l'ordine "*via*" e, contemporaneamente, fa partire il cronometraggio.

Il candidato, pertanto, inizia il circuito costituito dalla serie di esercizi di seguito descritti.




figura 1: Imbragatura di sicurezza con collegamento al dispositivo anticaduta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

A) Salita della fune – passaggio sulla piattaforma – discesa della pertica

Utilizzando la presa delle mani e, obbligatoriamente, anche degli arti inferiori, il candidato sale la fune fino ad un'altezza di almeno m 5 da terra, contrassegnata sulla fune stessa da un segnale visivo, che deve essere oltrepassato dal candidato con la presa di entrambe le mani (**figura 2**).




figura 2: Salita della fune con imbragatura di sicurezza collegata al dispositivo anticaduta




figura 3: Discesa della pertica con imbragatura di sicurezza NON collegata al dispositivo anticaduta

Salito lungo la fune almeno sino all'altezza indicata, il candidato effettua il passaggio sulla piattaforma posta ad una distanza di circa cm 50 dalla fune stessa ed ad un'altezza di m 4,00 dal suolo. Non appena il candidato ha raggiunto autonomamente una posizione eretta e stabile sulla piattaforma, il personale addetto all'assistenza sgancia il cavo che collega l'imbragatura di sicurezza al sistema anticaduta.

Portatosi, quindi, con entrambe le mani e gli arti inferiori in presa sulla pertica – posta anch'essa ad una distanza di circa cm 50 dalla piattaforma – il candidato effettua la discesa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

controllata dell'attrezzo, alternando la presa delle mani per frenare la discesa stessa, sino a raggiungere il suolo (**figura 3**).

B) Traslocazione sulla trave di equilibrio

Il candidato percorre, ad andatura controllata e mantenendosi in equilibrio, una trave lunga m 5, larga cm 10, posizionata ad un'altezza da terra di circa m 1,20 (**figura 4**).

Nel caso di caduta del candidato, la Commissione non interrompe il cronometraggio, ma lo invita a ripetere l'esercizio, per un massimo di altre due volte, senza ulteriori penalità.



figura 4: Traslocazione sulla trave di equilibrio

C) Scavalco della parete




figura 5: Scavalco della parete
Modalità corretta



figura 6: Scavalco della parete - modalità NON corretta

Il candidato scavalca la parete in legno alta m 2, larga m 2 e spessa circa cm 4, avente superficie verticale liscia, passando obbligatoriamente per la posizione di appoggio ritto frontale sull'attrezzo e presa delle mani sul bordo superiore dell'attrezzo stesso (**figura 5**). Tale posizione deve essere mantenuta per almeno un secondo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

Il superamento della parete non può essere effettuato avvalendosi dell'ausilio dei montanti laterali della struttura, ne' issandosi sul bordo del muro facendo leva sugli arti inferiori (**figura 6**); al verificarsi di uno di questi casi, la Commissione non interrompe il cronometraggio, ma invita il candidato a ripetere l'esercizio, per un massimo di altre due volte, senza ulteriori penalità.

D) Attraversamento del tunnel

Il candidato percorre longitudinalmente, con tecnica libera, un tunnel lungo m 6, del diametro di m 0,80 (**figura 7**), avente le estremità di ingresso e di uscita protette da un tendaggio oscurante da spostarsi a cura del candidato.

Qualora il candidato, una volta entrato nel tunnel, torni indietro, la Commissione non interrompe il cronometraggio, ma lo invita a ripetere l'esercizio, per un massimo di altre due volte, senza ulteriori penalità.




figura 7: Ingresso nel tunnel

E) Salita e discesa ripetute di una rampa di scale

Senza interruzione del cronometraggio, il candidato si porta in prossimità della scala dove è posizionato uno zaino del peso di circa kg 10 e se lo posiziona sulle spalle utilizzando entrambi gli spallacci.

Successivamente, sale e scende, ad andatura controllata e mantenendosi in equilibrio senza sostenersi, se non occasionalmente, ai mancorrenti laterali di sicurezza una rampa di scale, avente 11 alzate di circa 18 cm ciascuna, poggiando sempre, in maniera alternata, un piede su ogni gradino, sia nella fase di salita, che in quella di discesa (**figura 8**).

L'esercizio, composto da salita e discesa della rampa, deve essere ripetuto complessivamente 10 volte; una volta iniziato, l'esercizio deve essere obbligatoriamente portato a termine, pena la non corretta esecuzione poiché non ne è prevista la ripetizione.



figura 8: Salita della rampa di scale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

Al termine della decima discesa, il candidato si sveste dello zaino, ricollocandolo nella posizione iniziale, e la Commissione blocca il cronometro. Tale azione segna la conclusione dell'esercizio E e, quindi, il completamento del Modulo 2.

Solo a questo punto, il candidato si toglie l'imbragatura indossata e la restituisce al personale addetto.

SUPERAMENTO DEL MODULO 2

Il Modulo 2 si intende superato qualora il candidato esegua, in modo corretto e completo, gli esercizi che compongono il percorso, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 4'30" (270 secondi). Il tempo complessivo di esecuzione del Modulo comprende anche il tempo derivante dalle eventuali ripetizioni degli esercizi A, B, C e/o D ed è incrementato per effetto dell'applicazione delle eventuali penalità determinate dalle modalità di esecuzione non corretta degli esercizi A e/o E. L'entità della sommatoria delle penalità può comportare, pertanto, il mancato superamento della prova da parte del candidato qualora vada oltre il tempo limite di esecuzione.

MODULO 3

VALUTAZIONE DELL'ACQUATICITA'

Il Modulo 3 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare nuotando in piscina per complessivi 25 m, parte in galleggiamento prono, parte in immersione in apnea, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 35" (35 secondi).

Campo della prova

Il campo di svolgimento della prova, rappresentato in **figura 1**, è costituito da una corsia di piscina lungo la quale, a distanze prestabilite, sono collocati 5 ostacoli, ciascuno dei quali ha larghezza pari a quella della corsia ed altezza di cm 70.

Gli ostacoli, posizionati in modo da avere la parte superiore al livello dell'acqua, sono disposti ortogonalmente alla corsia ed in serie, alle distanze dalla testata di partenza di seguito indicate:

- 1° ostacolo: a 9 m dalla testata di partenza;
- 2° ostacolo: a 11 m dalla testata di partenza
- 3° ostacolo: a 13 m dalla testata di partenza;
- 4° ostacolo: a 15 m dalla testata di partenza;
- 5° ostacolo: a 17 m dalla testata di partenza.

La distanza tra il primo ed il quinto ostacolo, pertanto, è pari a m 8.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C




figura 1 - Pianta e sezione del campo di prova – Allestimento della corsia della piscina

Gli ostacoli, aventi altezza di cm 70 e larghezza pari a quella della corsia, sono realizzati con pannelli verticali e non hanno parti pericolose.

I pannelli sono costituiti da una rete a maglie larghe, che non permette il passaggio del nuotatore, trattenuta, lungo tutto il perimetro, da un tubo di materiale plastico. La rete ha un colore visibile sott'acqua.

Una corsia di galleggianti aggiuntiva è posizionata sulla parte superiore del primo ostacolo.

Protocollo di esecuzione

Al comando “*a posto*”, dato dal personale addetto all’assistenza, il candidato deve portarsi sul bordo della vasca, in posizione verticale, con le braccia distese e disposte lungo il busto ed i piedi sul bordo frontale della piscina (figura 2)

Al comando “*pronto*”, dato ancora dal personale addetto all’assistenza, il candidato si predispone per l’entrata in acqua con le braccia sollevate in avanti (figura 3).

Quando il candidato è fermo in posizione, la Commissione esaminatrice dà il comando “*via*” ed entro 5 secondi il candidato inizia la prova attivando il dispositivo di cronometraggio posizionato in corrispondenza della linea di partenza. Qualora il suddetto dispositivo non si attivi correttamente, la Commissione interromperà la prova con l’emissione ripetuta di un segnale acustico ed abbassando in acqua il dispositivo annulla-partenze costituito da una serie di bandierine posizionate a m 7 dal blocco di partenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C




figura 2: Posizione al comando "a posto"




figura 3: Posizione al comando "pronto"

L'entrata in acqua va effettuata compiendo un passo in avanti e lasciando cadere il corpo nella posizione sopraindicata (figura 4).




figura 4: entrata in acqua

Il candidato nuota con qualsiasi tecnica, ma obbligatoriamente in galleggiamento prono – crawl (stile libero), rana, farfalla, trudgeon (stile assistente bagnanti), ecc. – coprendo una distanza di m 9.

In prossimità del primo ostacolo, si immerge, oltrepassa in immersione l'ostacolo stesso, e nuota in apnea coprendo la distanza di m 8, riemergendo solo dopo il quinto ostacolo; se il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

candidato passa sopra il primo ostacolo, può sanare l'infrazione tornando immediatamente indietro, sopra l'ostacolo stesso e, quindi, può proseguire la prova nel rispetto del protocollo di esecuzione, senza interruzione del cronometraggio.

Durante l'intera fase di "nuoto in apnea", il candidato non deve "emergere", cioè nessuna parte del suo corpo (testa, busto, arti inferiori o superiori) deve rompere il livello della superficie dell'acqua.

Dopo aver superato il quinto ostacolo, riemerge obbligatoriamente nella zona contrassegnata per l'emersione e nuota per almeno 4 metri l'ultimo tratto in galleggiamento prono, in una qualsiasi tecnica (crawl, rana, farfalla, trudgeon, ecc.), come descritto per la prima fase del modulo; qualora ciò non avvenga, la Commissione esaminatrice attribuisce una penalità di 3" (3 secondi), che si va a sommare al tempo finale di esecuzione.

E' tollerato che il candidato si dia una spinta sul fondo della piscina in fase di emersione dalla fase di apnea e/o che tocchi, occasionalmente ed accidentalmente, le corsie e/o gli ostacoli, senza l'applicazione di penalità.

Non è assolutamente consentito, invece, che il candidato utilizzi in qualsiasi modo le corsie e/o gli ostacoli per agevolare lo svolgimento della sua prova (per sostenersi, tirarsi, spingersi, ecc.); tale comportamento, poiché indice di scarsa preparazione, determina l'interruzione della prova stessa e, conseguentemente, il non superamento del Modulo 3.

La prova termina quando il candidato ferma il dispositivo di cronometraggio posizionato in corrispondenza della linea dei 25m, bloccando il conteggio del tempo.

SUPERAMENTO DEL MODULO 3

Il Modulo 3 si intende superato qualora il candidato esegua in modo corretto e completo gli esercizi natatori, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 35 secondi. Il tempo complessivo di esecuzione del Modulo è incrementato dell'eventuale penalità applicata dalla Commissione in caso di esecuzione non corretta della prova. L'applicazione della penalità può comportare, pertanto, il mancato superamento della prova da parte del candidato qualora determini il superamento del tempo limite di esecuzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

MODULO 4

VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' DI ORIENTAMENTO E MOBILITÀ IN CONDIZIONI DI VISIBILITA' ASSENTE

Il Modulo 4 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare nell'ordine sotto indicato:

- A) percorso piano di lunghezza pari a circa m 400, da effettuarsi su tapis roulant con velocità preimpostata pari a 5,5 km/h (passo veloce), indossando la maschera a filtro a pieno facciale senza l'applicazione di alcun tipo di filtro, l'elmetto di protezione e le scarpe antinfortunistiche forniti dall'Amministrazione nonché i guanti di protezione di proprietà del candidato;
- B) percorso piano con cambi di direzione multipli e con la presenza di ostacoli in posizione non nota al candidato, da effettuarsi con i dispositivi di protezione precedentemente indossati e previa applicazione alla visiera della maschera di un sistema di eliminazione della visibilità;
- C) smontaggio di un elemento tubolare di un sistema a "tubi e giunti", mediante l'utilizzo di attrezzature manuali scelte dal candidato tra quelle messe a disposizione.

Per la validità della prova l'esecuzione dell'esercizio A e quella dell'esercizio B devono avvenire in rapida sequenza senza pause di recupero, se non per il tempo strettamente indispensabile per l'applicazione alla maschera, da parte del personale addetto all'assistenza, del sistema di eliminazione della visibilità. Per il superamento della prova, l'esercizio B e l'esercizio C devono essere effettuati nel tempo massimo disponibile di 8'00" (480 secondi).

Protocollo di esecuzione

Chiamato dalla Commissione esaminatrice, il candidato si presenta nella zona di completamento della vestizione, dove gli vengono fornite le scarpe antinfortunistiche predisposte dall'Amministrazione, necessarie per lo svolgimento del modulo; qui riceve ed indossa, con l'ausilio del personale addetto all'assistenza, anche la maschera a filtro a pieno facciale, l'elmetto di protezione del capo e i guanti di protezione.

Completata la vestizione, al comando "*a posto*" il candidato si porta al tapis roulant, prende posizione stabile su di esso, posiziona le mani sulla barra di sostegno posta frontalmente e si predispone all'effettuazione dell'esercizio A.

A) Percorso su tapis roulant

Dopo il comando "*pronto*", la Commissione esaminatrice dà l'ordine "*via*" e il candidato inizia la prova attivando il movimento del tapis roulant mediante l'apposito comando.

Coperta una distanza di m 400 alla velocità di 5,5 km/h (in un tempo pari quindi a circa 4'22"), al suono di un apposito avviso acustico il candidato blocca il movimento del tapis roulant



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

mediante l'apposito comando e scende dallo stesso. Immediatamente il personale addetto all'assistenza applica alla visiera della maschera indossata dal candidato il sistema per l'eliminazione della visibilità. Viene quindi accompagnato in prossimità del punto di inizio del percorso previsto dall'esercizio B.

Il tempo di svolgimento delle azioni sopra descritte non è oggetto di cronometrazione, ma deve essere quanto più possibile contenuto, in modo da non offrire al candidato pause di recupero.

B) Percorso con visibilità assente

Non appena il candidato ha raggiunto il punto di ingresso del percorso, la Commissione esaminatrice dopo il comando "*pronto*" dà l'ordine "*via*" e, contestualmente, fa partire il cronometraggio della prova.

Il candidato, sempre con la visiera della maschera oscurata, fa ingresso in un ambiente con planimetria rettangolare – avente dimensioni perimetrali di circa 3 m per 10 m – all'interno del quale deve effettuare un percorso il cui sviluppo è a lui ignoto, avente le seguenti caratteristiche:

- è piano, cioè con calpestio privo di dislivelli e cambi di quota, quali rampe o gradini;
- prevede una serie di cambi di direzione, con eventuali inversioni del verso dello spostamento e vicoli ciechi (*cul-de-sac*);
- richiede l'attraversamento di almeno un tratto avente altezza rispetto al piano di calpestio inferiore a m 1,00;
- può presentare alcuni ostacoli quali, ad esempio, pilastri isolati.

Muovendosi lungo tale percorso senza l'ausilio della vista, cioè mantenendo la maschera oscurata sempre ben indossata, il candidato deve raggiungere il varco di uscita.

Per l'esecuzione del percorso non è richiesta al candidato l'applicazione di alcuna specifica tecnica in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la movimentazione in sicurezza in ambienti invasi dal fumo. Durante lo svolgimento della prova la Commissione ha sempre visione del candidato e può richiedere in caso di necessità l'intervento del personale addetto all'assistenza.

C) Smontaggio di elemento tubolare

Appena varcata l'uscita del percorso di cui al punto precedente, al candidato viene immediatamente segnalata la conclusione del percorso B e l'inizio della fase C della prova.

A questo punto il personale addetto all'assistenza libera rapidamente la maschera indossata dal candidato dal sistema di oscuramento della visiera. Il candidato raggiungere autonomamente l'area di esecuzione dell'esercizio C, consistente nell'effettuare lo smontaggio di un elemento tubolare di un sistema a "tubi e giunti", liberandolo completamente dagli elementi di vincolo.

Per far questo, il candidato deve preliminarmente munirsi dell'attrezzatura manuale necessaria ed idonea all'uso, scegliendola in un insieme di utensili diversi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO C

SUPERAMENTO DEL MODULO 4

Il Modulo 4 si intende superato qualora il candidato completi gli esercizi B e C, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a 8'00" (480 secondi).

La prova viene interrotta e si intende conseguentemente non superata, qualora il candidato si tolga la maschera o manometta il sistema di oscuramento, ovvero dichiararsi di non voler proseguire.